

CAMERA DEI DEPUTATI - XIX LEGISLATURA
GRUPPO PARLAMENTARE “LEGA – SALVINI PREMIER”
STATUTO

Art. 1 - Composizione del Gruppo

1. Il Gruppo Parlamentare “Lega – Salvini Premier” è costituito dalle deputate e dai deputati eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo “Lega - Salvini Premier” e da chi ne faccia richiesta e condivida il principio politico dell’autonomia e della sussidiarietà.
2. Le ammissioni al Gruppo di altre deputate e deputati che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione sono decise dal Comitato Direttivo.
3. Principi fondanti e costitutivi del Gruppo sono il rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni deputato/a alla vita del Gruppo, con spirito di collaborazione e rispetto delle norme del presente Statuto.
4. Ogni parlamentare aderente contribuisce ad elaborare gli indirizzi politici del Gruppo.

Art. 2 - Organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo Lega - Salvini Premier:

- a) L’Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Comitato Direttivo
- d) Il Tesoriere
- e) Il Direttore Amministrativo
- f) L’Organo di controllo

Art. 3 - Assemblea

1. L’Assemblea è costituita da tutti i deputati/e appartenenti al Gruppo “Lega - Salvini Premier” ed è presieduta dal Presidente del Gruppo.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei membri del Gruppo ed in ogni caso almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto d’esercizio.
3. L’avviso di convocazione dell’Assemblea del Gruppo potrà avvenire con un mezzo idoneo, mail o messaggistica digitale e con avviso pubblico affisso nella segreteria del Gruppo “Lega - Salvini Premier” almeno tre giorni prima della data dell’Assemblea, ad eccezione dell’Assemblee disciplinata

dall'art. 7. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. La prima convocazione dell'Assemblea per la costituzione del Gruppo ha luogo a norma dell'art. 15, comma 1, del Regolamento della Camera, entro quattro giorni dalla prima seduta.

In questa circostanza presiede l'Assemblea il membro più anziano per età finché essa non abbia proceduto all'elezione del Presidente del Gruppo.

5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

6. L'Assemblea provvede alla nomina del Tesoriere e dell'Organo responsabile del controllo interno.

7. Le votazioni hanno luogo di norma per alzata di mano; sono effettuate a scrutinio segreto, salvo diversa decisione assembleare, le votazioni riguardanti l'elezione del Presidente, del Tesoriere e dell'Organo di controllo e le votazioni comunque riguardanti le persone.

8. Il Segretario nominato tra i partecipanti alla riunione assembleare redige il verbale delle riunioni allegando i documenti eventualmente presentati e discussi; il libro dei verbali delle delibere Assembleari è conservato a cura del Presidente.

9. L'Assemblea autorizza eventuali spese o alienazione di cespiti per un valore superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila).

10. L'Assemblea approva il rendiconto d'esercizio annuale predisposto dal Direttore Amministrativo e deliberato dal Tesoriere.

11. L'Assemblea esamina altresì le materie che il Comitato Direttivo ritenga di sottoporre alla sua deliberazione.

12. L'Assemblea sentito il parere del Tesoriere può deliberare l'erogazione di eventuali indennità di funzione o di carica ai Deputati appartenenti al Gruppo.

Art. 4 - Presidente

1. Il Presidente del Gruppo "Lega - Salvini Premier" è eletto dall'Assemblea, nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora al secondo scrutinio non si raggiunga tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due deputati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti.

2. Qualora, a seguito di cessazione dalla carica fuori del caso di cui all'art. 7, debba procedersi a nuova elezione del Presidente, si applica il comma 1 del presente articolo.

3. Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea, tiene i necessari collegamenti con gli organi della Camera e con gli altri Gruppi parlamentari, dirige gli uffici del Gruppo nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

4. Il Presidente, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 3, del Regolamento della Camera e nel rispetto del termine di cui all'art. 7 della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012, trasmette al Presidente della Camera il rendiconto di esercizio riferito all'anno precedente approvato dall'Assemblea del Gruppo. Unitamente al rendiconto il Presidente trasmette:

- a) la dichiarazione nella quale attesta che il rendiconto di esercizio è stato approvato dall'Assemblea del Gruppo;
- b) la relazione dell'Organo di Controllo interno del Gruppo;
- c) la relazione della società di revisione legale recante il giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo.

Art. 5 - Comitato Direttivo

1. Il comitato Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, che lo presiede, dal Tesoriere, e da un numero massimo di cinque vicepresidenti nominati dal Presidente. Tra i vicepresidenti il Presidente designa il Vicepresidente vicario, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente più anziano per elezione. Il Presidente ha facoltà di revocare le nomine di Vicepresidente e Vicepresidente Vicario.

2. Il verbale delle riunioni del Comitato Direttivo sarà redatto da un segretario nominato nel corso della riunione, su proposta del Presidente, fra i partecipanti al Comitato Direttivo stesso.

Art. 6 - Deliberazioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo delibera con votazione palese; l'avviso di convocazione potrà avvenire con un mezzo idoneo, mail o messaggistica digitale e con avviso pubblico affisso nella segreteria del Gruppo "Lega - Salvini Premier" almeno ventiquattro ore prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di necessità e urgenza il Comitato Direttivo potrà essere convocato con un preavviso inferiore stabilito dal Presidente.

2. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei partecipanti alla riunione.

3. Il Segretario redige il verbale delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo, dandone lettura all'inizio della riunione successiva. Il verbale è conservato a cura del Presidente.

Art. 7 - Mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente

1. La mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente deve essere sottoscritta da almeno due quinti – 2/5 - dei componenti del Gruppo, contenere il nome del deputato che si propone di eleggere in luogo del Presidente in carica, ed essere da questo sottoscritta per accettazione.
2. La mozione di sfiducia è presentata al Presidente che convoca l'Assemblea per una data non antecedente il quinto e non successiva al ventesimo giorno dalla data di presentazione della mozione. Non sono computati i periodi di aggiornamento dei lavori della Camera.
3. La mozione di sfiducia è sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea, che ha luogo mediante appello nominale. Essa è approvata qualora abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. In tal caso, è contestualmente eletto Presidente il deputato ai sensi del precedente comma 1.

Art. 8 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea tra i deputati in carica con le stesse modalità di nomina del Presidente e resta in carica per l'intera durata della Legislatura.
2. Il Tesoriere decade dalla carica in caso di cessazione della carica del Presidente.
3. Il Tesoriere attraverso lo strumento della relazione previsionale comunica annualmente all'Assemblea le modalità di destinazione delle risorse finanziarie trasferite al Gruppo dal bilancio della Camera. Nel corso dell'esercizio il Tesoriere può rettificare la relazione in presenza di scostamenti derivanti da circostanze non prevedibili.
4. Il Tesoriere è l'organo cui è attribuita la rappresentanza legale del Gruppo e assume obbligazioni in nome e per conto del Gruppo.
5. Il Tesoriere:
 - a) autorizza, per iscritto, le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo in conformità alla destinazione indicata nella relazione previsionale; è fatta salva la disposizione di cui al comma 9, art. 3, del presente Statuto;
 - b) sottoscrive i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
 - c) provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dallo Statuto alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
 - e) monitora l'attività del Direttore Amministrativo;

f) delibera il rendiconto di esercizio annuale predisposto dal Direttore Amministrativo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

6. Il Tesoriere è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.

7. La carica di Tesoriere è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Art. 9 - Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Comitato Direttivo, può essere scelto tra persone non elette alla Camera dei Deputati e dura in carica per l'intera durata della Legislatura.

2. Il Direttore Amministrativo:

- a) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
- b) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea;
- c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo delle relative scritture e libri contabili obbligatori; a tal fine monitora l'attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità;
- d) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile;
- e) predispose il rendiconto d'esercizio annuale da presentare al Tesoriere per la sua deliberazione.

Art. 10 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo ha natura monocratica. Il suo titolare deve essere iscritto al registro dei revisori legali.

2. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea e da questa eventualmente revocato. Dura in carica per l'intera durata della Legislatura.

3. L'Organo di controllo:

- a) identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;
- b) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità

dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne;

c) redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio da allegare al rendiconto annuale.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Le funzioni di Tesoriere, componente l'Organo di Controllo e Direttore Amministrativo sono fra loro incompatibili.

Art. 12 - Dotazione contributi e Patrimonio

1. Le dotazioni e i contributi finanziari a carico del bilancio della Camera, assegnati al Gruppo "Lega - Salvini Premier" ai sensi dell'art. 15 del Regolamento della Camera dei deputati sono finalizzati alla copertura delle spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare ed in particolare il contributo può essere impiegato: per l'acquisto di beni necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture; per la remunerazione di servizi necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare; per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e per l'erogazione di indennità e di rimborsi ai deputati del Gruppo investiti di particolari cariche.

2. Costituiscono dotazione del Gruppo, ogni altro contributo ricevuto da persone fisiche, da Enti e altri proventi.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o altre attività durante la legislatura, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. È vietato devolvere a terzi a qualunque titolo, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, il contributo a carico del bilancio della Camera, di cui all'art. 15, comma 3, del Regolamento.

Art. 13 - Rendiconto di esercizio annuale

1. Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti in conformità al modello in allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, nonché dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

2. Al rendiconto si applicano gli articoli 2423, 2423-*bis*, 2424-*bis*, 2425-*bis*, 2426 e 2427 del Codice civile, tenuto conto della struttura e del contenuto del rendiconto.
3. Il rendiconto, deliberato dal Tesoriere, è trasmesso all'Organo di controllo e alla società di revisione legale di cui all'art. 15-*ter*, comma 2, del Regolamento, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminarlo.
4. L'Organo di controllo deposita la relazione, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminare il rendiconto. Entro lo stesso termine è depositata presso la sede del Gruppo la relazione della Società di revisione di cui all'art.15-*ter*, comma 2, del Regolamento. Le relazioni dell'Organo di controllo e della società di revisione sono allegate al rendiconto.
5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea del Gruppo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 15-*ter*, comma 3, del Regolamento.
6. Al rendiconto si applicano le disposizioni dell'art. 2423-*ter*, comma 3 - con riferimento all'aggiunta di eventuali voci non ricomprese nel modello di cui al comma 1 del presente articolo - e commi 5 e 6 comma, del Codice civile. Si applica altresì l'art. 2424, commi 2 e 3 del Codice civile.

Art. 14 - Esercizi

1. Gli esercizi hanno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
2. In corrispondenza dello scioglimento della Camera dei deputati, l'esercizio ha termine il giorno precedente la data della prima seduta della nuova Camera; da tale data ha inizio il primo esercizio per il Gruppo.

Art. 15 - Scioglimento del Gruppo "Lega – Salvini Premier"

1. Al termine di ciascuna legislatura, il Gruppo è sciolto con effetto dal giorno della prima seduta della nuova Camera. Con la medesima decorrenza, alla rispettiva denominazione sono aggiunti il riferimento alla legislatura conclusa e le parole "in liquidazione". L'Assemblea può nominare uno o più liquidatori, la cui nomina, deliberata prima dello scioglimento del Gruppo, è efficace dal giorno in cui ha effetto lo scioglimento. Qualora non si proceda alla nomina del/i liquidatore/i prima dello scioglimento, assume l'incarico di liquidatore il Tesoriere del Gruppo con effetto dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 6 della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, come modificata dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 231/2017.
2. L'Assemblea del Gruppo, prima dello scioglimento, può deliberare di devolvere i beni che residueranno dalla liquidazione del proprio patrimonio al Gruppo parlamentare o alla componente

politica della nuova legislatura cui aderiranno in misura maggioritaria i deputati eletti nelle liste per le elezioni politiche presentate da un determinato partito o movimento. Il Gruppo parlamentare o la componente che verrà effettivamente costituita nella nuova legislatura ed individuati come beneficiari della devoluzione, subentrano nella titolarità dei beni devoluti se, entro un mese dalla pubblicazione dell'inventario sul sito *internet* della Camera, deliberano di accettare la devoluzione. Qualora tale accettazione intervenga prima della conclusione della liquidazione, il/i liquidatore/i può/possono provvedere al trasferimento parziale dei beni, adottando in ogni caso le cautele necessarie per garantire l'adempimento degli obblighi nei riguardi dei terzi.

Art. 16 - Pubblicità

1. I verbali relativi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo verranno depositati presso la segreteria del Gruppo.
2. Le informazioni circa l'inquadramento, la qualifica, le mansioni specificamente assegnate, gli emolumenti complessivi e la sede ordinaria di lavoro, relative al personale alle dipendenze del Gruppo verranno depositate presso la direzione amministrativa del Gruppo.

Art. 17 - Approvazione e modificazione Statuto

1. Il presente Statuto è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, del Regolamento della Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo Statuto è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni dalla sua approvazione.
2. Le proposte di modificazione al presente Statuto, presentate da ciascun membro del Gruppo, sono sottoposte all'Assemblea previo esame da parte del Comitato Direttivo. Per la loro approvazione è necessaria la maggioranza di cui al comma 1.